

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Durante le operazioni di allocazione di posa in opera e fissaggio di alcune tubazioni era caduto da un'apertura presente in un soppalco precipitando al suolo da quattro metri circa.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La sentenza ha correttamente ritenuto che il ricorrente aveva assunto la posizione di garanzia con riguardo ai rischi di tutti gli operai che per motivi di lavoro accedevano al cantiere, non avendo rilievo la esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito, v. Sez. 4, n. 16346 del 19/12/2007- dep. 2008-, Caramia, Rv. 239578).

La sentenza è in linea con le disposizioni normative in tema di impresa affidataria dei lavori (v. art. 89, comma 1, lettera i), d.Lgs.vo 81/2008, che definisce "impresa affidataria" l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente" e art. 97, stesso decreto, che attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria tutti previsti dall'art. 26 del d.Lgs 81/2008).

In estrema sintesi, il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Leg.vo 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.

A tali obblighi il Bruno è rimasto inadempiente, come evidenziato dai giudici di merito.

In questa situazione di fatto la previsione nel POS della cintura di sicurezza e l'asserito mancato utilizzo della medesima da parte del lavoratore non fa venire meno i presupposti della responsabilità del ricorrente, il quale aveva l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi venivano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori di altre imprese operanti nel cantiere, atteso che la legge gli impone, nella qualità legale rappresentante della impresa affidataria dei lavori, di curare la cooperazione con quest'ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere (v. anche, Sez. 4, n. 2904 del 20/06/2007, Di Falco, Rv. 236904).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

Il giudice di secondo grado ha sottolineato che in cantiere- rispetto al quale è rimasto accertato che il Bruno era in concreto il legale rappresentante della ditta affidataria dei lavori - sussisteva una situazione di concreto pericolo per il lavoratore che, nel realizzare la posa ed il fissaggio di tubazioni della struttura metallica soppalcata, al fine di verificare la perfetta verticalità del tubo, si era recato sul soppalco al primo piano dove c'era un'apertura non protetta.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.